

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 2311

Contributo per i soggetti che hanno adempiuto all'estirpazione di olivi infetti da *Xylella fastidiosa* a seguito di prescrizione di abbattimento.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Lotte Obbligatorie, Produzioni vivaistiche e sementiere", confermata dal Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000 dispone le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e s.m.i.;
- il D.lgs. 214/05 recepisce la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000;
- nel mese di ottobre 2013 è stato individuato nel Salento l'organismo nocivo da quarantena *Xylella fastidiosa* e l'Ufficio Osservatorio fitosanitario, in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del D.lgs. 214/2005, con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha prescritto le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*;
- la Decisione di esecuzione n. 789/2015 ha stabilito le misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* e ha previsto, tra l'altro, una demarcazione puntuale delle aree colpite dall'organismo da quarantena a seguito di monitoraggio ed analisi di laboratorio dei campioni prelevati in campo, nonché l'adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni, tra cui la distruzione delle piante infette;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la diffusione nella Regione Puglia della *X. fastidiosa* e con l'OCDPC 225 dell'11/02/2015 è stato nominato il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato quale Commissario delegato a gestire l'emergenza;
- con DM del 19 agosto 2015 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, nonché con l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 286 del 18 settembre 2015 afferenti il Piano degli interventi della Protezione Civile, in esecuzione degli articoli 14, 22 e 23 del DM 19 giugno 2015, il Commissario delegato è stato autorizzato a predisporre un programma di aiuti finanziari per i danni subiti dagli agricoltori, in seguito agli abbattimenti di piante infette da *Xylella fastidiosa*;
- il DM dell'1 dicembre 2015, n. 4363 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha disciplinato i contributi finanziari a favore dei proprietari o conduttori che eseguono le misure fitosanitarie rivolte a fronteggiare l'infezione di *Xylella fastidiosa*, in particolare:
 - l'art.5 dispone che per l'erogazione del contributo "i proprietari/conduttori a qualunque titolo devono essere micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014"
 - l'art. 2 ha stabilito l'indennizzo del danno subito
 - l'art. 3 ha stabilito l'indennizzo dei costi di estirpazione degli alberi di olivo;
- con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 318 del 5 febbraio 2016, di revoca dello stato di emergenza giunto a naturale scadenza il 06/02/2016, la Regione Puglia - Osservatorio Fitosanitario ha assunto la piena ed esclusiva responsabilità della gestione ordinaria della lotta alla *Xylella fastidiosa*.

Visto:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo

alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che entrerà in vigore dal prossimo 14 dicembre 2019;

- le Decisioni di esecuzione 2015/2147/UE del 7 dicembre 2015, 2016/764/UE del 12 maggio 2015, 2017/2352/UE del 14 dicembre 2017, 2018/927/UE del 27 giugno 2018 e 2018/1511/UE del 09/10/2018 di modifica della Decisione di esecuzione 2015/789, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella f.* (Wells et al.);
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella F.* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" (G.U. 80 del 6/04/2018);
- il Decreto Ministeriale n. 156892 del 05/10/2018 di modifica del DM 4999 del 13 febbraio 2018;
- la Delibera n. 940 del 13/06/2017 con la quale la Giunta Regionale, in linea con quanto previsto dal DM dell'1 dicembre 2015, n° 4363, ha stabilito i criteri di valutazione del danno e dei costi di estirpazione delle piante infette abbattute dai proprietari/conduttori a qualunque titolo delle aziende agricole presso cui è avvenuta l'estirpazione, ha deliberato che "i proprietari/conduttori a qualunque titolo devono essere micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014" e ha pubblicato i fac-simili dei modelli di richiesta dei benefici di che trattasi.

Considerato che:

- dal momento in cui è stata assunta la piena ed esclusiva responsabilità della gestione ordinaria della lotta alla *Xylella fastidiosa*, la Regione ha erogato il regime di aiuto, secondo quanto previsto dalla DGR 940/2017 ai proprietari/conduttori che hanno presentato la relativa istanza, avendo ottemperato alle prescrizioni di abbattimento;
- la verifica della condizione di essere "micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014" è stata effettuata utilizzando il portale SIAN consultando la pagina "Anagrafica – Dettaglio" dove è riportato se l'Azienda è "Agricoltore Attivo";
- dalle verifiche effettuate sul portale SIAN è emerso che alcune delle istanze acquisite agli atti sono state presentate da soggetti che non risultano essere "agricoltori attivi" e, pertanto, non potendo essere considerati "micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, così come definite dall'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014", non possono beneficiare dell'indennizzo previsto dal DM dell'1 dicembre 2015, n° 4363 e dalla successiva DGR 940/2017;
- con sentenza del 09/06/2017, nelle cause riunite C-78/16 e C-79/16, la Corte di Giustizia nel pronunciarsi sulla validità delle misure previste dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18/05/2015, sull'assenza di un regime di indennizzo nella Decisione ha affermato quanto segue:

- ✓ *"occorre rilevare che l'articolo 17 della Carta, relativo al diritto di proprietà, prevede ormai, al paragrafo 1, in particolare, che «[n]essuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa», e che «[l]'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale».*
- ✓ *Orbene, nella misura in cui il diritto a un indennizzo discende direttamente dall'articolo 17 della Carta, il semplice fatto che né la Direttiva 2000/29 né la Decisione di esecuzione 2015/789 prevedano, di per sé stesse, un regime di indennizzazione o che esse non impongano l'obbligo esplicito di prevedere un regime siffatto, non può essere interpretato nel senso che tale diritto sia escluso."*

- sulla base anche di quanto espresso dalla Corte di Giustizia con la precitata sentenza, l'indennizzo va riconosciuto non solo ai soggetti che risultano essere micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria, ma anche ai soggetti che pur non svolgendo attività economica agricola vantano un diritto di proprietà sugli alberi sui quali è stato disposto l'abbattimento.

Si ritiene, pertanto, necessario riconoscere un indennizzo dei danni conseguenti all'abbattimento delle piante di olivo infette anche ai soggetti che non svolgono attività economica agricola, ma che vantano titolo sulle piante di olivo per le quali è stato disposto l'abbattimento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 e 7 della Decisione (UE) 789/2015, anche al fine di poter favorire la collaborazione di ogni altro soggetto avente titolo sulle piante infette da *Xylella* f. al monitoraggio ufficiale, nell'eseguire le misure di prescrizione stabilite dalla Decisione 789/2015.

Per quanto esposto si propone alla Giunta regionale:

- favorire e promuovere la collaborazione di ogni soggetto avente titolo, su pianta di olivo risultata infetta da *Xylella fastidiosa*, nelle attività connesse alle misure di prescrizione stabilite dalla Decisione UE 789/2015 (artt. 6 e 7);
- riconoscere l'indennizzo, di cui al DM n. 4363 del 1 dicembre 2015 ed alla DGR 940/2017, del danno conseguente all'abbattimento della pianta di olivo infetta da *Xylella fastidiosa*, anche in favore del soggetto avente titolo che non svolge attività economica agricola, in considerazione delle condivise argomentazioni espresse in narrativa;
- autorizzare la Sezione Osservatorio Fitosanitario, per la semplificazione del procedimento amministrativo in corso, a riconoscere efficace l'istanza presentata per tale finalità dal soggetto avente titolo in data precedente l'adozione del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva del presente provvedimento stimata in € 100.000,00 trova copertura nel capitolo di spesa 111042 *"Interventi urgenti per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa. Trasferimenti correnti ad altre imprese"* - esercizio finanziario 2020, come risultanti dal Bilancio gestionale finanziario 2019-2021, approvato con DGR n. 95 del 22/01/2019.

Il Presidente relatore e proponente, sulla base delle risultanze istruttorie, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli Organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lett. f della L.r. n. 7/1997, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento che attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- favorire e promuovere la collaborazione di ogni soggetto avente titolo sulle piante di olivo risultate infette da *Xylella fastidiosa*, nello svolgimento delle attività connesse alle misure di prescrizione stabilite dalla Decisione UE 789/2015 (artt. 6 e 7);
- riconoscere l'indennizzo, di cui al DM n. 4363 del 1 dicembre 2015 ed alla DGR 940/2017, anche in favore del soggetto avente titolo che non svolge attività economica agricola, in considerazione delle condivise argomentazioni espresse in narrativa;
- autorizzare la Sezione Osservatorio Fitosanitario, per la semplificazione del procedimento amministrativo in corso, a riconoscere efficace l'istanza presentata per tale finalità dal soggetto avente titolo in data precedente l'adozione del presente atto;
- di incaricare il Segretariato generale della Giunta ad inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO